



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 174 del 30/07/2026

Estratto dal processo verbale

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF 2026 DEL SERVIZIO RIFIUTI -ARTICOLAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) :TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di Luglio, alle ore 09.40 nella residenza comunale di Livorno nella sala delle adunanze si è riunito, alla presenza del Presidente Pietro Caruso, il Consiglio Comunale legalmente convocato in seduta straordinaria.

Assiste il Segretario Generale, Dr. Michele D'Avino.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.:ARINGHIERI GIULIA, TERRENI ARIANNA, GUARDUCCI ALESSANDRO.

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	SALVETTI LUCA	Presente	18	RICCI FRANCESCA	Presente
2	CARUSO PIETRO	Presente	19	CASTELLANI MICHELA	Assente
3	BIANCHI ENRICO	Presente	20	DANIELI ROBERTO	Presente
4	FERRETTI VALERIO	Presente	21	BERTOZZI DENISE	Presente
5	MIDILI LORENZO	Presente	22	GUARDUCCI ALESSANDRO	Presente
6	GUARNIERI GIULIA	Presente	23	AMADIO MARCELLA	Assente
7	AGOSTINELLI ELEONORA	Presente	24	PALUMBO ALESSANDRO	Presente
8	BENASSI ANDREA	Presente	25	PERINI ALESSANDRO	Presente
9	LUCETTI CRISTINA	Presente	26	DINELLI ANDREA	Presente
10	TOMEI PIERO	Presente	27	GHIOZZI CARLO	Presente
11	CECCHI FRANCESCA	Presente	28	ESPOSITO DANIELE	Presente
12	SASSETTI IRENE	Presente	29	PANCIATICI PIETRO	Presente
13	PACINI GIORGIO	Presente	30	BARONTINI CAMILLA	Presente
14	ARINGHIERI GIULIA	Presente	31	VACCARO COSTANZA	Presente
15	VIVOLI MATTEO	Presente	32	MORINI ANDREA	Presente
16	LA SALA GIOVANNI	Presente	33	GRASSI LUCIA	Assente
17	TERRENI ARIANNA	Presente			

Totale Presenti: 30

Totale Assenti: 3

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abrogato, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione dell'Arera nr. 397/2025 di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 651 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento del D.P.R 158/1999;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e*

smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Dato atto che come da determina n. 88 del 13/07/2026 di Ato Toscana costa “validazione Pef 2026-2029 del comune di Livorno” dal confronto tra costo unitario effettivo e benchmark per l'anno 2026 si ha uno scostamento positivo di € 11,33;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche (kb) e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd), così come, da ultimo, individuati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133/2021, dando atto che non emerge né dal Pef approvato da Ato e né dalla comunicazione appositamente fornita dal gestore del servizio rifiuti la possibilità di poter determinare diversamente né la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenza domestica e non domestica né i coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, con particolare riferimento alle utenze non domestiche;

Vista la L.n. 160 del 27/12/2019, legge di bilancio per l'anno 2020, ed in particolare l'art 1 comma 780, con il quale, nel disporre l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), si mantengono tuttavia ferme le disposizioni contenute nella L.n.147/2013, di cui ai commi 639 e seguenti, che disciplinano la Tari;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, TARI vigente ;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Visto il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, che è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Provincia di Livorno, con Decreto del Presidente della Provincia 174/2019, sull'importo del tributo;

Vista la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2026, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2026, ad € 1,50 per utenza per anno;

Visto il d.P.C.M. n.24 del 21/01/2025 che, ai sensi dell'art 57 bis della L.n.157/2019, ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, prevedendo che tali modalità applicative siano stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

Vista la deliberazione Arera n. 133/2025 (“avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “ bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate,in attuazione dell'art 57 bis del D.L 124/2019 e del d.P.C.M. 24/2025”) ed in particolare l'art 2.2 con cui viene istituita, con decorrenza dal primo gennaio 2025, la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, espressa in euro/utenza per anno che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari e pari a 6 euro /utenza;

Vista la deliberazione Arera 355/2025 (Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art.lo 57 bis del DL n. 124/2019 e del DPCM 24/2025), con cui è stato approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (acronimo TUBR) ;

Rilevato che l'art 1 comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della Tari, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ed entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 3 comma 5 quinquies della L.n. 15/2022 , come modificato dall'art 1 comma 677 della L.n.199/2025, in base al quale “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”

Vista la determina n. 88 del 13/07/2026 del Direttore generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Ambito Territoriale Ottimale “Toscana costa”, avente ad oggetto la “ validazione del Pef 2026-2029 del Comune di Livorno ai fini della determinazione delle entrate

tariffarie di riferimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il quinquennio 2026-2029, in applicazione del MTR 3- Arera”, all’interno del quale le entrate tariffarie di riferimento Tari 2026 ammontano complessivamente ad € 42.811.958,00 (composte da € 25.732.667,00 quali entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo variabile, pari al 60% e da € 17.079.291,00 quali entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo fisso, pari al 40%), al netto delle entrate comunicate da questo Comune e pari ad € 115.374,00 corrispondente al contributo Miur per le istituzioni scolastiche statali nonché € 1.747.899,00 quali entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero evasione, così come previsto dal MTR3 e dalla determinazione Arera 1/Direzione Tariffe e corrispettivi Ambientali DTAC/2025 ;

Vista la propria precedente delibera n.248 del 19/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 in cui la previsione tariffaria anno 2026 Tari ammonta ad € 42.811.958,00 in conformità al Pef validato da Ato Toscana Costa ;

Visto al proposito, il rapporto prot.n. 92986 del 14/7/2026 del Settore Entrate e revisione della spesa con il quale si propone di mantenere inalterata per il 2026 la ripartizione dei costi fra le due macro categorie di utenze (domestiche e non domestiche) e l'articolazione dei coefficienti presuntivi di produzione di rifiuto (Ka, kb, kc e kd) così come, per ultimo, individuati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133/2021, confermando quindi l'imputazione alle utenze domestiche e non domestiche del 50% dei costi fissi ed imputando i costi variabili per il loro 53% alle utenze domestiche e per il restante 47% alle utenze non domestiche, nonché proponendo di confermare, con gli adeguamenti meramente formali derivanti dalla nuova classificazione Ateco 2025, il prospetto di trascodifica Istat Ateco-Tari, di cui all'art. 15 del Regolamento, prospetto approvato, per ultimo, con deliberazione n. 106/2020 del Consiglio comunale, rapporto positivamente apprezzato dalla Giunta comunale con decisione adottata in data 17/07/2026;

Ritenuto opportuno pertanto confermare l'imputazione dei costi fissi del servizio alle due macro categorie costituite dalle utenze domestiche e utenze non domestiche in paritetica misura del 50% ciascuna (pari ad € 8.539.646,00) e quella dei costi variabili nella misura del loro 53% alle utenze domestiche (per € 13.638.314,00) e del loro 47% alle non domestiche (pari a € 12.094.353,00) così come meglio dettagliato dalla tabella seguente;

COSTI FISSI TOTALI	COSTI FISSI da imputare ad utenze domestiche	COSTI FISSI da imputare ad utenze non domestiche
€ 17.079.291,00	€ 8.539.646,00	€ 8.539.646,00
COSTI VARIABILI TOTALI	COSTI VARIABILI da imputare ad utenze domestiche	COSTI VARIABILI da imputare ad utenze non domestiche
€ 25.732.667,00	€ 13.638.314,00	€ 12.094.353,00
TOTALE TARIFFA RIFERIMENTO (anno 2026)	COSTI UTENZE DOMESTICHE	COSTI UTENZE NON DOMESTICHE
€ 42.811.958,00	€ 22.177.959,00	€ 20.633.999,00

Valutato opportuno, inoltre, confermare anche per l'anno 2026 i criteri per l'articolazione

tariffaria, di cui all'art 11 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con propria deliberazione n. 116/2025, come individuati, per ultimo, dalla delibera del Consiglio Comunale n. 133/2021, relativa all'articolazione tariffaria Tari anno 2021;

Rilevato inoltre che ai fini di un migliore e più obiettivo inquadramento tariffario delle singole utenze non domestiche sia opportuno confermare l'applicazione del prospetto di trascodifica Istat Ateco-Tari, di cui all'art 15 del Regolamento, approvato, per ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106/2020, adeguandolo alla nuova classificazione Ateco 2025;

Considerato che, ai sensi del disposto di cui all'art 1 comma 651 della l.n.147/2013, nella commisurazione della tariffa si tiene conto dei criteri stabiliti dal DPR n.158/1999;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto l'art. 3 comma 5 quinquies della L.n. 15/2022 in base al quale “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”

Rilevato che per l'annualità 2026 il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione è stato posto al 28 febbraio 2026 e che è quindi evidente che occorra rispettare il termine individuato dalla legge nel 31 luglio, di cui all'art.10 3 comma 5 quinquies della L.n. 15/2022, per la presa d'atto del Pef e la conseguente articolazione tariffaria 2026;

Visto l'art. 13 del D.L.n.201/2011 (titolato “Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria”) commi 15 e 15 bis, così come sostituiti dall'art. 15-bis, comma 1 lett. a) e b) D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2019, n. 58 in forza dei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto inoltre il comma 15 ter del suddetto art. 13 del D.L.n.201/2011, che prevede che gli atti relativi alla Tari sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono a condizione che la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it avvenga entro e non oltre il 28 ottobre dello stesso anno e che, a tal fine, essi devono essere trasmessi, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello

stesso anno;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del T.U.EE.LL (D.Lgs.n. 267/00);

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile , resi ai sensi e per gli effetti di cui all'art 49 del D.Lgs.n.267/00 e facenti parte integrante del presente atto;

Sentito l'intervento dell'Assessora Viola Ferroni che ha illustrato il provvedimento congiuntamente alla proposta di deliberazione della Giunta 377-2026: “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ex art.1 comma 639 e seguenti l.n.147/2013: approvazione”;

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Palumbo, Perini, Guarducci, Panciatici, Vaccaro, Tomei, Ghiozzi e Guarducci;

Udite le repliche dell'Assessora Ferroni e del Sindaco Luca Salvetti;

Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Perini, Tomei, Vaccaro, Ghiozzi, Guarducci e Panciatici;

Dato atto che per gli interventi sopra indicati si rinvia al relativo file audio digitale, parte integrante del presente verbale, registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale;

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto che il piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2026 è stato approvato con determina n. 88 del 13/07/2026 del Direttore generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Ambito Territoriale Ottimale “ Toscana costa”, avente ad oggetto **validazione del Pef 2026-2029 del Comune di Livorno ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2026/2029, in applicazione del MTR 3- Arera**” all'interno del quale le entrate tariffarie di riferimento Tari 2026 ammontano complessivamente ad € 42.811.958,00 (composte da € 25.732.667,00 quali entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo variabile e da € 17.079.291,00 quali entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo fisso) al netto delle detrazioni di cui alla determinazione DTAC Arera 1/2025/;

3) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

a) il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui all'art 19 del D.Lgs.n.504/1992, determinato dalla Provincia di Livorno nella misura del 5%;

b) le componenti perequative Ur1, Ur2, Ur3 pari, rispettivamente, ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

4) di ripartire i costi fissi del servizio nella identica misura del 50% a ciascuna delle due macro categorie di utenza, domestica e non domestica (per € 8.539.646,00);

6) di fissare nella misura rispettivamente del 53,00% per le utenze domestiche e del 47,00% per le utenze non domestiche la ripartizione dell'ammontare dei costi variabili del servizio di cui al punto 1, pari, rispettivamente, ad € 13.638.314,00 per le utenze domestiche e ad € 12.094.353,00 per le non domestiche;

- 7) di confermare per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella 1a dell'Allegato 1 al DPR n. 158/99 e nella misura media indicata nella tabella 2 di cui al medesimo Allegato, come da precedente propria deliberazione 133/2021 e da prospetto allegato, facente parte integrante della presente deliberazione;
- 8) di confermare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente potenziale di produzione) e Kd (coefficiente di produzione kg/mq all'anno), necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa, come da propria precedente deliberazione 133/2021 e da prospetto allegato, facente parte integrante della presente deliberazione;
- 9) di approvare, conseguentemente, per i motivi esposti in premessa la parte fissa e variabile della tariffa della tassa sui rifiuti (Tari) per le utenze domestiche, come dettagliatamente specificato nel prospetto allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- 10) di approvare, conseguentemente, per i motivi esposti in premessa, per ogni categoria e sottocategoria di utenza non domestica la parte fissa e variabile della tariffa della tassa sui rifiuti (Tari), come dettagliatamente specificato nel prospetto allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- 11) di confermare altresì la tabella di trascodifica Tari/Istat /Ateco in relazione alla classificazione delle attività economiche, con adeguamenti meramente tecnici alla nuova struttura della classificazione Ateco 2025, come da propria precedente deliberazione n.106 del 29/6/2020;
- 12) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1/01/2026;
- 13) di demandare al Settore Entrate e Revisione della spesa l'incarico di trasmettere telematicamente, entro e non oltre il 14 ottobre 2026, la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre 2026, nel sito informatico di cui all'art 1 comma 3 del D.Lgs.n. 360/1998.
- 14) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL.

Il Presidente Pietro Caruso invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione della delibera.

La votazione riporta il seguente risultato:

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	SALVETTI LUCA	Favorevole	18	RICCI FRANCESCA	Favorevole
2	CARUSO PIETRO	Astenuto	19	CASTELLANI MICHELA	Assente
3	BIANCHI ENRICO	Favorevole	20	DANIELI ROBERTO	Favorevole
4	FERRETTI VALERIO	Favorevole	21	BERTOZZI DENISE	Favorevole
5	MIDILI LORENZO	Favorevole	22	GUARDUCCI ALESSANDRO	Contrario
6	GUARNIERI GIULIA	Favorevole	23	AMADIO MARCELLA	Assente
7	AGOSTINELLI ELEONORA	Favorevole	24	PALUMBO ALESSANDRO	Contrario
8	BENASSI ANDREA	Favorevole	25	PERINI ALESSANDRO	Contrario
9	LUCETTI CRISTINA	Favorevole	26	DINELLI ANDREA	Contrario
10	TOMEI PIERO	Favorevole	27	GHIOZZI CARLO	Contrario
11	CECCHI FRANCESCA	Favorevole	28	ESPOSITO DANIELE	Contrario
12	SASSETTI IRENE	Favorevole	29	PANCIATICI PIETRO	Contrario
13	PACINI GIORGIO	Favorevole	30	BARONTINI CAMILLA	Contrario
14	ARINGHIERI GIULIA	Favorevole	31	VACCARO COSTANZA	Contrario
15	VIVOLI MATTEO	Favorevole	32	MORINI ANDREA	Contrario
16	LA SALA GIOVANNI	Favorevole	33	GRASSI LUCIA	Assente
17	TERRENI ARIANNA	Favorevole			

Totale Votanti: 29

Totale Favorevoli: 19

Totale Contrari: 10

Totale Astenuti: 1

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione riporta il seguente risultato:

N.	Consigliere	I.E.	N.	Consigliere	I.E.
1	SALVETTI LUCA	Favorevole	18	RICCI FRANCESCA	Favorevole
2	CARUSO PIETRO	Favorevole	19	CASTELLANI MICHELA	Assente
3	BIANCHI ENRICO	Favorevole	20	DANIELI ROBERTO	Favorevole
4	FERRETTI VALERIO	Favorevole	21	BERTOZZI DENISE	Favorevole
5	MIDILI LORENZO	Favorevole	22	GUARDUCCI ALESSANDRO	Contrario
6	GUARNIERI GIULIA	Favorevole	23	AMADIO MARCELLA	Assente
7	AGOSTINELLI ELEONORA	Favorevole	24	PALUMBO ALESSANDRO	Contrario
8	BENASSI ANDREA	Favorevole	25	PERINI ALESSANDRO	Contrario
9	LUCETTI CRISTINA	Favorevole	26	DINELLI ANDREA	Contrario
10	TOMEI PIERO	Favorevole	27	GHIOZZI CARLO	Contrario
11	CECCHI FRANCESCA	Favorevole	28	ESPOSITO DANIELE	Contrario
12	SASSETTI IRENE	Favorevole	29	PANCIATICI PIETRO	Contrario
13	PACINI GIORGIO	Favorevole	30	BARONTINI CAMILLA	Contrario
14	ARINGHIERI GIULIA	Favorevole	31	VACCARO COSTANZA	Contrario
15	VIVOLI MATTEO	Favorevole	32	MORINI ANDREA	Contrario
16	LA SALA GIOVANNI	Favorevole	33	GRASSI LUCIA	Assente
17	TERRENI ARIANNA	Favorevole			

Totale Votanti: 30

Totale Favorevoli: 20

Totale Contrari: 10

Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Presidente del Consiglio
Pietro Caruso

Il Segretario Generale
Michele D'Avino